

19 SET. 2023

DECRETO DIRIGENZIALE N. 496 /DA del _____

Oggetto: Contenzioso AGOSTINO ELISA MARIA C/ CAS liquidazione Sentenza n. 1848/2021 del TRIBUNALE DI MESSINA.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA R.G 4146/2016 tra le parti AGOSTINO ELISA MARIA cod. fisc. GSTLMR86R46I199B c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 1848/2021 del 28/10/21 , notificata in forma esecutiva il 24/10/22 , che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione nonche e al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio per € 3170,7 oltre accessori per una spesa complessiva di € 9247,01;

Che con mail del 21/9/23 il legale della Sig.ra Agostino ,avv. Alessandra Ioppolo, ha sollecitato il pagamento della predetta sentenza preannunciando l'avvio id azione esecutiva comunicando anche il codice IBAN della cliente.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € € 9247,01 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025 , denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1848/2021 del TRIBUNALE DI MESSINA , che si allega, il pagamento di € 9247,01 in favore di AGOSTINO ELISA MARIA nata a Sant'Agata di Militello il 6/10/1986 cod. fisc. GSTLMR86R46I199B, mediante bonifico sul c/c IBAN IT44J 06230 82100 000015 220145 alla stessa intestato ;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



*Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino*





SENT. 2548/21
REP. 2598/21

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Assunta Cardamone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 4146 /2016 Reg. Gen. e vertente

TRA

ELISA MARIA AGOSTINO, C.F.: GSTLMR86R46I199B, nata a Sant'Agata Di Militello (ME) il 06/10/1986, elettivamente domiciliato in Messina, via Luciano Manara n. 129, presso lo studio dell'avv. IOPPOLO ALESSANDRA che la rappresenta e difende come da mandato in atti;

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Rosario Faraci, C.F.: 01962420830, elettivamente domiciliato in Via S. Maria Alemanna 5 98122 Messina, presso lo studio dell'avv. Giuliana Marino che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.

—————
IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Oggetto del presente procedimento è l'appello proposto da ELISA MARIA AGOSTINO avverso la sentenza n. 179/16 R. Sent., emessa dal Giudice di Pace di Messina, che ha respinto la domanda proposta contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, guidata dal padre, Vincenzo Agostino, per un sinistro occorso in data 9/02/2013, intorno alle ore 21,10 sulla tratta autostradale A20 in direzione Palermo/Messina, in prossimità del casello di Rocca di Caprileone.

L'appello è fondato e pertanto va accolto.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace di Messina l'attrice ha ottemperato al suo onere probatorio, dimostrando l'esistenza di una condizione del manto stradale (ricoperto da un folto manto di neve/grandine) che ha causato il sinistro. Ha anche dimostrato che non c'è stato nessun tipo di intervento da parte del CAS, né per vigilare sulle condizioni della strada né per segnalare l'evento di pericolo, e ciò non solo prima del sinistro occorso al Sig. Agostino, ma anche dopo di esso, quando oltre alla grandine che risiedeva sul manto stradale, vi era la vettura incidentata che creava una situazione di ulteriore grave rischio per gli utenti dell'autostrada (vedi testimonianze rese nel giudizio di primo grado).

Per andare esente da responsabilità il Consorzio per le Autostrade Siciliane avrebbe dovuto dare la prova di avere posto in essere tutte le attività di vigilanza che sarebbero state necessarie nel caso in questione e che, malgrado tale diligente vigilanza, l'evento dannoso si era verificato. Prova che il CAS non ha fornito.

Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato

prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cassata con rinvio la decisione dei giudici di appello che avevano escluso la responsabilità dell'ente gestore per un sinistro occorso ad un utente a causa del fondo ghiacciato, atteso che si era dato rilievo ad una situazione di "insidia" -fondo ghiacciato e scivoloso per la caduta di pioggia mista a ghiaccio- estranea alla struttura ed alle pertinenze dell'autostrada e la cui imprevedibilità era da valutarsi in capo al gestore dell'autostrada, nelle concrete circostanze di luogo e tempo, che, nella specie, erano però quelle del periodo invernale e della zona di montagna) (Cassazione civile, sez. III, 27/03/2015, n. 6245).

Applicando i superiori condivisibili principi al caso di specie, occorre osservare che il CAS si è solo limitato a dichiarare che non vi era stata nessuna precedente segnalazione della presenza di grandine su quella tratta autostradale, mentre non ha dimostrato in quale modo avrebbe esercitato la necessaria vigilanza sull'autostrada, con quale frequenza e in quali termini, vigilanza che deve essere sempre effettuata sulle strade e, in particolare, in una situazione di allarme meteorologico, che era tutt'altro che generico, e che non poteva essere sconosciuto al Consorzio, se non per sua colpa. Invero nel giorno del sinistro, il 9/02/2013, era stata prevista un'ondata di maltempo che si sarebbe abbattuta sulla Sicilia, con specifico riferimento alla zona dei Nebrodi, dove di fatto si è verificato l'incidente, dimostrata dalla produzione di un articolo di giornale *on line*. A fronte della situazione meteo prevista per quel giorno il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare di avere provveduto ad un'adeguata vigilanza su quella tratta autostradale, con la conseguente segnalazione dei rischi ai quali l'utenza poteva andare incontro o eventuale interdizione del tratto autostradale interessato dai fenomeni atmosferici in questione. Del resto, si aggiunge, il sinistro si è verificato in tarda serata, sicché il Consorzio avrebbe avuto l'intera giornata a disposizione per approntare un sistema di sorveglianza del tratto autostradale, considerato che le previsioni segnalavano maltempo in quella zona sin dal mattino.

In mancanza di tale prova, la responsabilità per i danni causati dalla cosa in custodia deve essere addebitata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., all'ente custode della strada (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, n. 7805), non potendosi invocare il caso fortuito e

dovendo quindi il Consorzio rispondere dei danni subiti dall'attrice per il sinistro in questione.

Si deve aggiungere che le osservazioni svolte dal Consorzio sulla presenza di grandine sulla carreggiata e non di neve non convincono. Proprio perché la grandine tende a sciogliersi nel breve periodo, la circostanza incontestata che sul manto stradale si fosse già scdimentato, nel momento dell'incidente in questione, un folto manto di neve/grandine, dimostra, secondo le regole di comune esperienza, che quel fenomeno atmosferico avverso stava interessando quel tratto autostradale già da molto tempo e che, quindi, l'ente custode avrebbe avuto tutto il tempo di apprestare i mezzi necessari quantomeno per segnalare il pericolo, mentre così non è stato. Ulteriore prova della mancata custodia della strada da parte del Consorzio si trae anche dal fatto che a distanza di tempo, quando è intervenuto sul posto Daniele Gregorio per prestare soccorso alla terza trasportata, malgrado vi fosse ancora la grandine sull'asfalto, non c'era nessun avviso dell'incombente pericolo, né erano stati fatti ancora intervenire i mezzi del Consorzio.

Infondata è infine l'eccezione sollevata dal Consorzio in ordine alla quantificazione del danno di cui si chiede il risarcimento ed alla prova di esso. Premesso che il Consorzio non ha contestato la produzione fotografica allegata al fascicolo di primo grado e riferita da parte attrice ai danni subiti dall'autovettura a causa del sinistro, occorre osservare che ai sensi dell'art. 2729 c.c., il preventivo di spesa delle riparazioni dei danni causati dal sinistro, valutato unitamente alle fotografie del mezzo ed alle dichiarazioni testimoniali che indicano i danni nella fiancata destra dell'autovettura (che era divenuta inutilizzabile tanto da richiedere l'intervento del carroattrezzi), dimostrano la veridicità e la consistenza dei danni lamentati dall'attrice.

Pertanto la sentenza impugnata va revocata ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane deve essere condannato a risarcire i danni dubiti dall'autovettura di proprietà della Agostino in occasione del sinistro per cui è causa nella misura richiesta (inferiore a quella portata dal preventivo in atti) di euro 5.000,00. La somma così determinata non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un.. 17/2/95 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta

dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (*ex multis*, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).

2. Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'appellato sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, applicando il D.M. n. 55/2014 secondo i valori medi in considerazione dell'attività svolta e delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accoglie l'appello e revoca la sentenza impugnata;



2. Dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il sinistro occorso in data 9/02/2013, intorno alle ore 21,10 sulla tratta autostradale A20 in direzione Palermo/Messina, in prossimità del casello di Rocca di Caprileone;
3. Per l'effetto, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di ELISA MARIA AGOSTINO della somma di euro 5.000,00, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali;
4. condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di ELISA MARIA AGOSTINO che si liquida per il primo grado in euro 164,00 per spese ed euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; per il secondo grado in euro 181,70 per spese ed euro 1.620,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Messina il 28 ottobre 2021

Depositato in Cancelleria
[Signature]

IL CANCELLIERE
Amministratore Consorzio

IL GIUDICE
[Signature]
(dot.ssa Assunta Cardamone)

Riferimento sentenza n. 1848/2021 del Tribunale di Messina Agostino vs CAS



alessandra ioppolo <alessandraioppolo@gmail.com>

gio 21/09/2023 16:33

A: ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it 

 Rispondi a tutti | 

Inbox

nota pro forma n. 2 del ... 
369 KB

 Mostra tutti (1 allegati (369 KB)) [Download](#)

Come richiesto, ai fini del pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza indicata nell'oggetto, già definitiva, comunico il codice IBAN della Sig. Elisa Maria Agostino: IT44J0623082100000015220145 presso Credit Agricol.

Allego nota *pro forma* per il pagamento degli onorari professionali liquidati nella citata sentenza, precisando di essere nel regime ordinario.

Non si tenga conto delle somme richieste a titolo di onorario per l'atto di precetto notificato il 5/06/2023.

Qualora volesse contattarmi, il mio recapito è 339/2653554.

Attendo cortese, sollecito riscontro.

Distinti saluti.

Avv. Alessandra Ioppolo

